

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

(art. 74 e ss. D.Legislativo n. 14 del 12/01/2019 – CCII – ex L. n. 3/2012)

Imprenditrice: **DESOLE ILEANA** (Cod. Fisc.: DSL LNI 77E41 B745K),
residente in _____ 7 e titolare dell'impresa
individuale "**Lo Zuccherò Filato Servizi Socio-educativi per l'infanzia di Ileana Desole**" (Part. Iva:
02606580427), con sede in _____

Indice:

- Premessa
- Cause dell'indebitamento
- Situazione familiare e spese
- Passività
- Attività
- Considerazioni giuridiche
- Proposta di concordato minore
- Conclusioni

PREMESSA

la sig.ra Desole Ileana intende formulare ai creditori una proposta di concordato minore proseguendo l'attività imprenditoriale-professionale, in quanto:

- versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. C) del D.Lgs. n. 14/2019, in quanto sussiste "*lo stato di crisi* (-lett. A)- lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi-) o *di insolvenza* (-lett. B)- lo stato del debitore che si manifesta con inadempimento od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni-) *del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza*",
- è titolare di una impresa minore, ovvero presenta congiuntamente i seguenti requisiti: "1) *un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro*

trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquantomila...",

- non è già stata sdebitata nei cinque anni precedenti la domanda,
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte,
- non ha commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori,

pertanto intende avvalersi della procedura di concordato minore di cui al citato D.Lgs. n. 14/2019, fornendo la documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale, presentando la presente Proposta di accordo per la risoluzione della crisi comprendente, come previsto dall'art. 75, comma 1:

- a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
- b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute (con indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti);
- d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;
- e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della stessa.

CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

La sig.ra Desole si è sempre assunta impegni con la consapevolezza di poterli fronteggiare con responsabilità e serietà poiché ha sempre gestito in maniera oculata e ponderata le risorse economiche. Tuttavia, per l'avvicinarsi di eventi estranei alla sua sfera di volontà è incorsa nell'attuale situazione di sovraindebitamento a cui intende farvi fronte.

Le cause dell'indebitamento sono determinate da esigenze reali principalmente connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa della debitrice e le attuali condizioni economiche e finanziarie non sembrano consentire una regolare restituzione -nel breve periodo- dei debiti contratti.

Nello specifico si rappresenta quanto segue.

La sig.ra Desole è iscritta presso la Camera di Commercio con la qualifica di Titolare dell'impresa individuale denominata *"Lo zucchero filato servizi socio-educativi per l'infanzia di Ileana Desole"* svolgendo attività di ludoteca e intrattenimento per bambini dal 01/04/2014.

Trattandosi di una start-up sono stati impiegati diversi mesi per essere conosciuta sul mercato.

Difatti, l'attività è partita con il servizio di accoglienza delle feste di compleanno, poi di centro estivo (da giugno a settembre) ed infine il servizio di baby parking.

Dal settembre 2014 iniziavano ad arrivare i primi iscritti al baby parking, ed essendo una struttura privata le iscrizioni restavano (e tutt'ora restano) aperte durante tutto l'anno scolastico.

Lo Zucchero Filato iniziava ad accogliere numerosi bambini, e dall'autunno/inverno iniziava ad organizzare eventi, pomeriggi, corsi e iniziative pomeridiane non solo per bambini ma anche per genitori.

Ampliando in questo modo la clientela e dando la spinta ad un efficacissimo passa parola il numero degli iscritti aumentava sempre di più.

Per questo motivo, dopo aver svolto in modo autonomo un lavoro di assistenza ai bambini, la titolare provvedeva alle prime assunzioni di educatrici che potessero aiutarla nel lavoro.

All'inizio, dal punto di vista finanziario, la struttura ha usufruito di un finanziamento concesso dalla Regione Marche alle giovani imprenditrici iscritte e consociate CNA (c.d. "Garanzia Giovani") di 10mila euro, restituito come da regolare piano di ammortamento nei successivi 5 anni ed estinto puntualmente presso la ex Banca Marche presso cui era stato aperto il conto corrente.

Negli anni seguenti al 2014 l'azienda cresceva notevolmente riuscendo ad accogliere fino a 32 bambini al baby parking con un impiego di altre 4 educatrici, oltre alla titolare stessa.

Considerando il ricevuto apprezzamento sul mercato, la titolare decideva di rilevare un centro per l'infanzia denominato Villagiardino, in Via Monte d'Ago n. 30/A in Ancona, prima gestito da ASSCOOP, che era stato chiuso per mancanza di iscritti.

Dopo aver ottenuto un finanziamento da BCC per un importo di 20mila euro, e dopo tutti gli adempimenti burocratici presso la Regione, Asur e Comune di Ancona, Villagiardino apriva le porte nel mese di febbraio 2018, riempiendo fin da subito anche questa struttura, e ottenendo un gran successo per le attività educative e ricreative proposte ai bambini.

In quell'anno, così come nei precedenti e successivi, tutti i servizi di baby parking, feste di compleanno, eventi pomeridiani, servizi di assistenza genitoriale e centri estivi accoglievano decine di bambini ogni giorno.

Nonostante due strutture a pieno regime ed i buoni risultati in termini di fatturato, i costi della seconda sede di Villagiardino (l'affitto della Villa, le utenze e soprattutto le tre educatrici dipendenti impiegate) si manifestavano decisamente molto alti, pertanto, pur essendo il centro

per l'infanzia perfettamente funzionante, la titolare, nel mese di luglio 2019, decideva di chiudere la sede di Via Montedago.

Cosicché lo Zuccherò Filato continuava la sua attività solo presso la sede primaria fino a marzo 2020 quando, a causa della pandemia Covid 19, vedeva completamente bloccata la sua attività a causa del lockdown nazionale.

Tale situazione ha causato un'importante stato di difficoltà economica in quanto, ad esempio, nonostante la permanenza dei costi (affitto del locale, utenze e personale) nel periodo marzo-giugno 2020 il fatturato della ludoteca si era azzerato poiché le famiglie, non usufruendo dei servizi, non pagavano le rette.

Dunque, per far fronte a tutti i costi e agli arretrati che andavano ad accumularsi durante il lockdown, la titolare decideva di chiedere UBI Banca (oggi BPER) un finanziamento di 18.500 euro.

Da luglio 2020 l'attività iniziava a riprendere con estremo rilento in quanto i genitori, a causa delle restrizioni proibitive, preferivano tenere i figli a casa piuttosto che in comunità.

Tale comprensibile paura ha, di fatto, ridotto il numero di bambini pro capite per ogni educatrice, tanto che prima della pandemia era 7 a 1, mentre durante la situazione di emergenza sanitaria era scesa a 5 a 1 per i bambini dai 5 anni, e 3 a 1 sotto i tre anni.

Nonostante ciò, l'attività tentava di riprendersi con non poche difficoltà, affrontando giorno per giorno evidenti difficoltà pratiche, organizzative ed economiche per il pagamento dei costi ed oneri arretrati.

Perciò dal marzo 2020 veniva richiesta la moratoria sul mutuo acceso presso la BCC, che concedeva la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino al 31/12/2021; mentre per il finanziamento acceso presso UBI veniva concesso il differimento del preammortamento ad agosto 2021 e piano di restituzione delle quote di capitale a partire da agosto 2022.

Altra questione di particolare rilievo che ha coinvolto la sig.ra Desole si è verificata quando nel mese di settembre 2018, l'Ispettorato Territoriale del lavoro di Ancona effettuava presso la sede secondaria un'ispezione sui lavoratori dipendenti e relativi contratti, a cui seguiva l'emissione di un'ordinanza di ingiunzione di oltre 48mila euro.

Al riguardo si evidenzia che dagli accertamenti espletati dall'ITL sono emerse alcune irregolarità (omissione registrazione LUL, mancata consegna lettera di assunzione, omessa comunicazione obbligatoria di assunzione Unificato Unilav) con sanzioni edittali minime, nonché la violazione dell'art. 25bis del D. Lgs. N. 39/2014 che statuisce che *"Il certificato penale del casellario giudiziale...deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori, al fine di*

verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale (-ovvero prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione o accesso a materiale pornografico, pornografia virtuale, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile e adescamento di minorenni-), ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio dell'attività che comportino contatti diretti e regolari con minori" e laddove il datore di lavoro non adempia a tale obbligo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 10.000,00 a € 15.000,00.

Nel caso di specie l'ITL ha applicato la sanzione di € 11.000,00 per ogni dipendente e dunque ha disposto la sanzione amministrativa di ben 44.000,00.

Tramite l'ausilio dell'Avv. Giuliani la sig.ra Desole avanzava opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione.

Benché la normativa di riferimento non escluda che si possa impiegare il lavoratore sulla base della sola dichiarazione sostitutiva, il Giudice, anche interpretando una circolare ministeriale di riferimento, ha ritenuto che il datore di lavoro non è esonerato dall'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziario prima dell'impiego al lavoro.

Perciò, nonostante le 4 dipendenti avevano fornito le rispettive dichiarazioni sostitutive della certificazione, la Desole è stata ritenuta responsabile per aver avviato al lavoro le predette lavoratrici senza aver richiesto il certificato del casellario giudiziario prima dell'impiego al lavoro.

E, seppur la (ritenuta tardiva) produzione dei certificati casellari abbiano poi confermato la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ex DPR 445/2000, il Giudice ha comunque ritenuto fondata la sanzione irrogata di € 44.000, ovvero 11.000 per ciascun certificato delle 4 dipendenti coinvolte.

In definitiva, il Giudice, accogliendo solo parzialmente il ricorso, confermava la sanzione per complessi € 45.538,00.

Stante la cartella di pagamento del 18/10/2022 emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione l'importo della detta sanzione è aggiornata ad € 48.422,07.

Oltre alle difficoltà legate alla pandemia, anche tale Sentenza ha influito notevolmente sull'equilibrio economico della piccola azienda conducendola in una situazione di sofferenza economica e finanziaria.

Per tale ragione la Desole ha chiesto la concessione di una dilazione di pagamento, ma l'ITL di Ancona ha concesso solo una dilazione di pagamento tramite 30 rate di € 1.500 mensili.

Considerando che anche nell'inverno 2021-2022 la situazione pandemica non ha consentito la totale ripresa dell'attività, la sig.ra Desole ha visto pure rigettarsi la domanda di sospensione del

pagamento delle dette rate, con conseguente riacutizzazione della situazione di sovraindebitamento.

Dunque, il peso della sentenza ha prodotto un effetto economico ed emotivo devastante sull'equilibrio e la stabilità economica e lavorativa della sig.ra Desole, anche perché, come è noto, gli effetti del periodo pandemico non sono ancora del tutto terminati.

Tanto è vero che nei periodi in cui la situazione pandemica tornava 'gestibile' l'attività vedeva incrementare le presenze e gli eventi con i connessi positivi introiti, viceversa, laddove la situazione diventava problematica a causa dell'aumento dei contagi (si pensi anche al periodo dicembre 2021-febbraio 2022), allora l'attività arrancava facendo permanere la fase di effettiva sofferenza.

Durante tutto questo tempo, e nonostante il fermo dovuto ai mesi di lockdown del 2020 e di quello della primavera 2021, il piano di ammortamento relativo al mutuo presso Montepaschi, per la casa presso la quale la titolare e le figlie minorenni vivono, è stato pienamente rispettato ogni mese e la Desole intende tutt'ora proseguire nell'assolvimento del proprio obbligo.

Nel frattempo, 3 delle 4 dipendenti dismesse sono state liquidate, e ne resta solo una che deve ricevere un piccolo saldo residuo di € 750, avendo ricevuto altri acconti.

In definitiva, la Desole merita di avere la chance per poter ripianare le varie posizioni debitorie non ancora definite, nei limiti delle reali possibilità, continuando a svolgere l'attività lavorativa nel mercato dei servizi.

Ed al riguardo il concordato minore costituisce uno strumento adeguato per perseguire tale finalità, visto che trattasi di una impresa individuale rientrante nella qualifica di "*imprenditore commerciale sotto-soglia*" che, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.F., è definito colui che ha avuto in ciascuno dei tre esercizi antecedenti la domanda di deposito dell'istanza del fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore:

- un attivo patrimoniale complessivo annuo non superiore ad € 300.000,00;
- ricavi lordi complessivi annui non superiore ad € 200.000,00;
- un ammontare debiti non superiore ad € 500.000,00 compresi debiti non scaduti e non definitivamente accertati con efficacia di giudicato.

SITUAZIONE FAMILIARE E SPESE

La sig.ra Desole in data _____ aveva contratto matrimonio con il sig. _____ in regime di separazione dei beni, e dalla loro unione sono nate due figlie:

1,

In data 11-12/12/2019 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi e, come risulta dalla dichiarazione-attestazione ISEE, il nucleo familiare è oggi costituito dalla sig.ra Desole e dalle due figlie () e l'indicatore della situazione equivalente è pari ad € 5.021,78.

Spese di famiglia

Al fine di individuare l'importo necessario per il mantenimento della famiglia si offre l'elenco-schema delle spese che vengono regolarmente sostenute dalla debitrice.

Le uscite familiari della sig.ra Desole possono essere così rappresentate:

SPESE medie personali 2022		
personali/familiari	mensili	annuali
vivaservizi	32	384
carburante	150	1.800
vitto	350	4.200
abbigliamento e cancelleria	100	1.200
gas	155	1.860
danza	75	900
mutuo	420	5.040
varie ed imprevisti	10	120
Totale uscite	1.292	15.504

Al riguardo, si ricorda che il Trib. Torino, con pronuncia del 24/02/2022, ha stabilito che si può prendere in considerazione il parametro ISTAT relativo alla spesa mensile al fine di valutare la congruità delle spese rappresentative di un sobrio menage familiare ovvero voci di spesa indispensabili e necessarie alla vita quotidiana in misura contenuta e senza inserire voci di consumo voluttuarie o superflue.

Ebbene, nel caso di specie, la stima della spesa media mensile familiare (calcolata sulla media di tutti i prospetti ISTAT utilizzabili al caso di specie -da n. 1 a n. 8-) ai sensi dei parametri dell'anno 2020 è pari ad € 2.481,48.

Quindi, pur non essendo necessario, dal raffronto con il parametro ISTAT risulta che le uscite familiari sono ben al di sotto della media prevista dai parametri ISTAT, e, dunque, si può affermare la contenutezza e congruità delle spese documentate.

Spese aziendali

Oltre alle spese familiari, la sig.ra Desole, svolgendo attività di impresa individuale, deve anche considerare le uscite derivanti dal lavoro che, stando ai dati risultanti dalla situazione contabile al 31/12/2022, possono essere così riassunte:

Spese medie attività 2022		
attività	mensili	annuali
spese correnti	659	7.890
spese manutenzione	76	910
oneri bancari	3	38
fitti passivi	1.136	13.627
dipendenti	769	9.233
ammortamenti	568	6.817
oneri finanziari	64	771
Totale uscite	3.276	39.286

Oggi, la situazione di sovraindebitamento è determinata dalla seguente esposizione debitoria:

PASSIVITA'

1) INPS (€ 11.528,01) – pec: direzione.provinciale.ancona@postacert.inps.gov.it

In data 28/02/2020 la sig.ra Desole, nella qualità di titolare della ditta Lo Zucchero Filato, chiedeva la domanda di dilazione per debiti contributivi e veniva concesso un piano di ammortamento di 36 rate per complessivi € 1.782,59 (di cui € 1.538,77 per debiti contributivi, € 13,47 per interessi di mora, € 137,70 per interessi di rateizzazione ed € 92,65 per oneri di riscossione) tramite il versamento della prima rata di € 60,72 entro il 15/03/2020 e le successive rate di circa € 51 mensili (scadenza 15/01/2023). Al riguardo residua un debito di **€ 600,00**.

In data 27/09/2021 la sig.ra Desole, nella qualità di titolare della ditta Lo Zucchero Filato, chiedeva la domanda di dilazione per debiti contributivi e veniva concesso un piano di ammortamento di 12 rate per complessivi € 1.781,00 (di cui € 1.598,93 per debiti contributivi, € 131,83 per sanzioni civili ed € 49,84 per interessi di dilazione) tramite il versamento della prima rata di € 153,00 entro il 08/10/2021 e le successive 11 rate di € 148 mensili (scadenza 08/09/2022). Tale rateizzazione si è regolarmente conclusa.

In data 27/09/2021 la sig.ra Desole, nella qualità di titolare della ditta Lo Zucchero Filato, chiedeva la domanda di dilazione per debiti contributivi e veniva concesso un piano di ammortamento di 24

rate per complessivi **€ 6.494,86** (di cui € 5.762,22 per debiti contributivi, € 372,08 per sanzioni civili ed € 360,56 per interessi di dilazione) tramite il versamento della prima rata di € 266,69 entro il 08/10/2021 e le successive 23 rate di € 270,79 mensili (scadenza 07/09/2023). Alla data del 07/02/2023 il residuo dovuto ammonta ad **€ 1.859,18**.

Sulla natura dei detti debiti si può rilevare che trattandosi di debiti contributivi essi potrebbero, al più, godere di privilegio generale sui mobili per il debito 'contributivo proprio' (2753 c.c.) e limitatamente al 50% del loro ammontare gli accessori relativi a tali crediti (2754 c.c.), ma vista l'esiguità dell'incidenza degli accessori non viene considerato tale distinguo.

Si computano altresì i debiti contributivi relativi all'anno 2021 per **€ 2.035,24** e anno 2022 per **€ 2.184,38**, nonché **480,45**, quale debito imputabile a tale ente risultante dal report dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione.

Si computano, infine, anche gli ulteriori contributi (personali) non versati risultanti dall'F24 riferiti all'anno 2022 per **€ 4.368,76**.

2) Agenzia delle Entrate (ADE) (€ 11.601,82) – pec: dp.ancona@pce.agenziaentrate.it

- Dal report dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione aggiornato al 24/06/2022 risultano emesse n. 3 cartelle di pagamento per Iva non corrisposta negli anni 2017 e 2019 per il residuo complessivo importo di € 3.332,82 (di cui € **3.218,62** per Iva, sanzioni ed interessi –considerati come credito privilegiato- ed € 114,20 per oneri accessori –considerati come crediti chirografari di competenza dell'ADER);
- dal report dell'Agenzia delle Entrate aggiornato al 17/06/2022 si confermavano le medesime cartelle di pagamento già rilevate dall'ADER oltre alla comunicazione di irregolarità relativa al modello Iva per l'anno d'imposta 2018 per **€ 1.744,19**;
- dalla comunicazione dell'Agenzia delle Entrate elaborata in data 02/12/2022 risultano irregolarità della dichiarazione 770/2020 per complessivi **€ 1.376,46** (di cui € 1.138,67 per tributi, € 113,87 per sanzioni ed € 123,92 per interessi)
- da comunicazione del commercialista risulta dovuta, relativamente all'anno 2022, Iva per **€ 5.262,55**.

Dunque, l'importo a credito privilegiato spettante al creditore ADE ammonta a complessivi € 11.601,82.

3) Agenzia delle Entrate e riscossione (ADER) (€ 156,04) – pec: protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Dal report dell'Agenzia delle Entrate e Riscossione aggiornato al 24/06/2022 risultano emesse n. 3 cartelle di pagamento per Iva non corrisposta negli anni 2017 e 2019 per il residuo complessivo

importo di € 3.332,82 (di cui € 3.218,62 per Iva, sanzioni ed interessi –considerati come credito privilegiato- ed € 114,20 per oneri accessori –considerati come crediti chirografari di competenza dell'ADER), nonché avviso di addebito per residuo dovuto di € 506,76 (per contributi inps) di cui solo € 35,96 di competenza dell'ADER in quanto oneri accessori.

Si considera altresì di competenza dell'ADER € 5,88, quale diritto di notifica relativo alla cartella di pagamento relativa al credito dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro.

4) Comune di Ancona (TARI) (€ 5.182,30) – pec: comune.ancona@emarche.it

La società Ancona Entrate s.r.l. ha emesso accertamenti per mancato pagamento della TARI del Comune di Ancona per l'attività di Ludoteca esercitata dalla sig.ra Desole in Ancona Via I Maggio n. 56 relativamente agli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 per complessivi € 4.711,00.

Con pec del 12/12/2022 Ancona Entrate srl comunica l'avviso di accertamento per omesso o parziale tardivo versamento relativo alla TARI relativamente all'anno 2018 per complessivi € 551,00 (anziché 516,00).

Con pec del 02/11/2022 Ancona Entrate srl comunica l'avviso di pagamento relativo alla TARI relativamente all'anno 2022 per complessivi € 518,00 (considerando che € 81,41 si riferiscono all'abitazione principale, mentre € 436,30 all'immobile della Ludoteca, nel presente piano viene inserito solo la parte di competenza dell'attività lavorativa).

Dunque, tenuto conto anche dell'aggiornamento della TARI relativa all'anno 2018 si può riassumere che per le annualità dal 2014 al 2022 il residuo dovuto per la TARI ammonta ad € 5.182,30 (di cui 2682,30 per tributi, 2375 per sanzioni, 102 per interessi, 23 per costi di notifica).

La natura del detto debito può essere qualificata come privilegiata generale sui mobili (2752, comma 3 c.c.), ovvero, il tributo e gli interessi possono qualificarsi come privilegiati generali ex art. 2752, comma 3 c.c., mentre le sanzioni e i costi di notifica chirografi.

5) Ispettorato Territoriale del Lavoro (€ 48.422,07) – pec: itl.ancona@pec.ispettorato.gov.it

L'Ispettorato del Lavoro Territoriale a seguito di alcuni accertamenti di violazioni di norme (omissione registrazione LUL, mancata consegna lettera di assunzione, omessa comunicazione obbligatoria di assunzione Unificato Unilav, e omessa richiesta del certificato del casellario giudiziario prima dell'assunzione) emetteva in data 03/06/2020 ordinanza ingiunzione di € 48.538,00.

Tale ordinanza veniva impugnata ed il Giudice, accoglieva solo parzialmente il ricorso, pertanto a seguito del primo grado la posizione creditoria ammontava ad € 45.538,00 (di cui 44.840 per tributo n. 741T [multe inflitte dalle autorità giudiziarie ed amministrative – oblazioni], 680 per

tributo 791T [somme dovute dai datori di lavoro a titolo di sanzione amministrativa] ed € 18 per tributo 790T [entrate eventuali concernenti il ministero del lavoro e della prev. Sociale]).

La sig.ra Desole non si trovava nella condizione di pagare tale importo nel termine di 15 giorni, pertanto chiedeva la rateizzazione e l'ITL concedeva il pagamento con 30 rate di € 1.518,00 al mese, ma visto l'aggravamento della situazione pandemica nei mesi invernali anno 2021-2022 ha potuto pagare solo una rata chiedendo una sospensione del pagamento delle rate almeno fino alla persistenza dello stato di emergenza, ma tale richiesta veniva negata.

Con pec del 18/10/2022 l'Agenzia delle Entrate e riscossione notificava la cartella di pagamento relativo all'iscrizione a ruolo del residuo dovuto così dettagliato:

€ 43.340,07 per tributo n. 5030 [sanz. Amm. L. 689/81], € 680,00 per tributo n. 5440 [sanz. Amm. L. 689/81], € 4.334,00 per tributo n. 5031 [magg. rit. pag. l. 689/81], € 68 per tributo n. 5441 [magg. rit. pag. l. 689/81], € 5,88 diritti di notifica.

Dunque, ad oggi il credito (vantato dall'Ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatoria) derivante da sanzioni amministrative di carattere pecuniario, e per tale ragione viene considerato chirografario (v. Trib. Milano 23/11/2021), ammonta ad 48.422,07.

6) Marica Lorenzini (€ 750,00)

La dipendente Marica Lorenzini vanta un residuo credito a titolo di tfr per € 750,00 (credito privilegiato generale ex art. 2751bis c.c.).

7) Avvocato Alessandro Giuliani (€ 4.000,00) – pec: alessandro.giuliani@pec-ordineavvocatiancona.it

Per l'attività di difesa nell'ambito del giudizio di opposizione ad ordinanza di ingiunzione n. 54/2020 del 03/06/2020. Detto professionista vanta il residuo credito di € 4.000,00.

Trattasi di credito privilegio generale sui mobili (art. 2751bis n. 2 c.c.) per la prestazione svolta negli ultimi 2 anni.

8) Dott. Ramazzotti Andrea (€ 1.800,94) – pec: studioramazzotti@legalmail.it

Per gli adempimenti contabili, fiscali, iva, cedolini e gestione pratiche per l'anno 2022 il credito residuo ammonta ad € 1.800,94 e viene trattato come credito privilegio generale sui mobili (art. 2751bis n. 2 c.c.).

9) Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo Società Cooperativa (BCC) (€ 6.477,79) – pec: banca@anconafalconara.pecbcc.it

Mutuo n. 014/110702 intestato a Lo Zuccherò Filato Ludoteca di Ilena Desole di Desole Ileana di € **20.000,00** da rimborsare con 67 rate (dal 24/12/2017 al 24/09/2024) al tasso del 4,5%, taeg 5,31990%, teg 5,23490%, con garanzia personale prestata dal sig. Filippo Marangi.

Per effetto del DL 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia) la sig.ra Desole chiedeva ed otteneva la sospensione del pagamento delle rate (solo quota capitale) e, per effetto del DL 73/2021 (c.d. Decreto Sostegni bis), la proroga delle moratorie è stata confermata fino al 31/12/2021, quindi, anche se dalla comunicazione CRIF aggiornata al 28/02/2022 l'importo residuo sarebbe di € 12.083, le residue rate ammontano a circa € 395/mese per restanti 6.477,79 (al 24/03/2023) ed è in regolare ammortamento.

10) Carlo Vignoni (€ 3.400,00) – pec: vignonicarloimmobilisrl@pec.it

Il debito di € 3.400,00 è relativo agli arretrati degli affitti per i locali della ludoteca non corrisposti.

11) Condominio Centro Direzionale Vignoni amministrato da Amministrazione Condomini Emmepi srl unipersonale (€ 1.098,00) – pec: emmepisrl@certipos.it

Trattasi di arretrati per oneri condominiali non saldati relativi all'anno 2021, 2022 e 2023 (v. lettera di sollecito di pagamento del 11/01/2023).

12) BPER Banca S.p.A. (già UBI Banca S.p.A. e Intesa Sanpaolo) (€ 18.500,00) – pec: bper@pec.gruppobper.it

Finanziamento n. 1780666 del 10/08/2020 rilasciato a Lo Zuccherò Filato di € **18.500,00** da pagare in 120 rate dal 10/09/2020 al 10/08/2030, tasso interesse fisso al 1,3%, taeg 1,350 (fino al 10/08/22 rata di circa € 20/mese, poi dal 10/09/2022 la rata sarà pari ad € 203,01/mese). Dai dati CRIF al 28/02/2022 il debito residuo ammonta ad € 19.608 e dalla comunicazione BPER del 22/12/2022 si desume che il residuo dovuto ammonta ad € 18.500.

13) Eni Plenitude S.p.A. (€ 634,86) – pec: eniplenitude@pec.eniplenitude.com

Trattasi di residuo dovuto per il servizio di energia elettrica della ludoteca.

14) Asur – Azienda Sanitaria Unica Regionale Marche (€ 271) – pec: asur@emarche.it

Trattasi di debito residuo per l'attività inerente il sopralluogo del 2014 volto alla verifica esercitata per il controllo dell'idoneità e autorizzazione all'apertura dei locali dell'attività.

15) Salute 2000 s.r.l. (€ 235,46) – pec: salute2000@legalmail.it

16) Hera S.p.A. (€ 262,82) – pec: heraspa@pec.gruppohera.it; heracomm@pec.gruppohera.it

Si tratta del residuo dovuto per il mancato pagamento di fatture di energia elettrica della ludoteca.

* * * * *

Tutti i soggetti sovraindicati rappresentano i creditori della sig.ra Desole Ileana, quale titolare dell'impresa individuale *"Lo Zucchero Filato Servizi Socio-educativi per l'infanzia di Ileana Desole"*.

Oltre a tali debiti si dovranno considerare altresì, nei termini previsti dal CCII, i costi che verranno indicati dall'OCC (per competenze e spese), oltre al compenso della sottoscritta Avv. Emanuela Cortucci per l'attività di assistenza prestata per la redazione e deposito della presente proposta pari ad € 3.000,00 (oltre sp. gen., cap e bollo).

Infine, per offrire un quadro completo della reale posizione debitoria della sig.ra Desole si elencano anche i seguenti ulteriori creditori che, diversamente da quelli finora indicati, non possono essere inseriti all'interno della proposta di concordato minore.

Difatti, alla luce dell'attuale normativa ed orientamento interpretativo del CCII, i debiti estranei all'attività imprenditoriale o relativi a beni non strumentali (come il mutuo gravante sull'abitazione principale della debitrice o i debiti attinenti l'uso dell'auto di proprietà come bene personale – che rientrano nell'alveo delle spese aventi natura c.d. consumeristica-), non possono, allo stato, essere inseriti nella presente proposta.

Per dette ragioni si escludono dal piano le seguenti posizioni debitorie:

MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.

Mutuo n. 741446285.13 del 23/07/2009 di € 145.000,00 (30 anni) da corrispondersi in 360 rate di € 419,92 (tan 2,01% (contratto); tan 0,54699% comunicazione MPS del 19.11.21, tan 2,99499% comunicazione MPS 17/02/2023, tasso variabile) intestato a Marangi Filippo e Desole Ileana, con garanzia ipotecaria sull'immobile sito in Ancona (AN) Via M.L. King n. 27. Alla data del 31/10/2021 il capitale residuo era pari ad **€ 96.076,77**, mentre dalla comunicazione del CRIF al 28/02/2022 l'importo residuo risulta essere pari ad € 99.762.

Si da atto che dalle condizioni di separazione consensuale risulta che i coniugi avevano concordato che il sig. Marangi corrispondesse € 450,00 mensili a titolo di mantenimento di entrambe le figlie e che la sig.ra Desole provvedesse al pagamento delle rate mensili del mutuo di € 420,00 al mese.

Si evidenzia che negli ultimi mesi il tasso di interesse è aumentato incidendo sull'importo della rata (la rata pagata il 31/01/2023 è salita ad € 615,51) ed al riguardo la sig.ra Desole ed il sig. Marangi si sono accordati che quest'ultimo contribuirà al pagamento della rata corrispondendo la somma eventualmente necessaria ed ulteriore rispetto all'importo di € 420 mensili.

Tale debito, sebbene incidente nelle uscite mensili della sig.ra Desole, non viene inserito nella presente proposta in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del CCII, il debito contratto per far fronte ad esigenze consumeristiche, come è l'acquisto della casa che non è bene strumentale all'esercizio dell'impresa, non può, allo stato, essere inserito nella massa passiva della debitrice ai fini della presente procedura.

REGIONE MARCHE

Avviso di accertamento per mancato bollo auto relativo agli anni 2019 e 2020 per complessivi € **398,28**.

COMUNE DI ROMA

Cartella di pagamento per contravvenzione del codice della strada (con maggiorazioni ed oneri) per complessivi € **116,69**.

ATTIVITA'

Piano Individuale Pensionistico di tipo Assicurativo – Fondo Pensione (PIP) – Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Dal 25/05/2007 la sig.ra Desole ha aderito al PIP (codice adesione n. 0001023423) vantando una posizione individuale al 31/12/2020 di € **1.286,64**

Dal 20/02/2008 la sig.ra Desole ha aderito al PIP (codice adesione n. 0001027195) vantando una posizione individuale al 31/12/2020 di € **1.749,03**

Dal 20/02/2008 la sig.ra Desole ha aderito al PIP (codice adesione n. 0001027196) vantando una posizione individuale al 31/12/2020 di € **535,43**

Redditi

Dalla dichiarazione dei redditi PF 2022 (redditi 2021) risulta una perdita di esercizio di € 3.412,00 (entrate 30.160,00 – uscite 33.572,00)

Dalla dichiarazione dei redditi PF 2021 (redditi 2020) risulta una perdita di esercizio di € 8.272,00 (entrate 24.506,00 – uscite 32.778,00)

Dalla dichiarazione dei redditi PF 2020 (redditi 2019) risulta una perdita di esercizio di € 12.985,00 (entrate 74.184,00 – uscite 87.169,00)

Dalla dichiarazione dei redditi PF 2019 (redditi 2018) risulta una perdita di esercizio di € 9.440,00 (entrate 85.416,00 – uscite 94.856,00)

Dalla dichiarazione dei redditi PF 2018 (redditi 2017) risulta un utile di esercizio di € 6.427,00 (entrate 74.992,00 – uscite 68.565,00)

Dalla dichiarazione dei redditi PF 2017 (redditi 2016) risulta un utile di esercizio di € 5.099,00 (entrate 59.244,00 – uscite 53.935,00)

La situazione reddituale degli ultimi anni può essere così rappresentata:

anno dichiarazione	anno riferimento dichiarazione	entrate	uscite	utile/perdita	/12
PF 2017	redditi 2016	59.244,00	53.935,00	5.309,00	442,42
PF 2018	redditi 2017	74.992,00	68.565,00	6.427,00	535,58
PF 2019	redditi 2018	85.416,00	94.856,00	- 9.440,00	- 786,67
PF 2020	redditi 2019	74.184,00	87.169,00	- 12.985,00	- 1.082,08
PF 2021	redditi 2020	24.506,00	32.778,00	- 8.272,00	- 689,33
PF 2022	redditi 2021	30.160,00	33.572,00	- 3.412,00	- 284,33

Al fine di rappresentare le capacità aziendali si rimanda all'estratto della situazione contabile aggiornata al 31/12/2022 ove si può evincere un utile civilistico di circa € 2.470 (determinato da 41.755 euro di incassi per corrispettivi al netto di € 39.285 di costi).

HYPE Sp.A.

Conto n. EM001205318 intestato a Desole Ileana che al 31/12/2021 segnava un saldo di € 814,42 ed una giacenza media annuale ai fini isee di € 1.300,00.

Banca di Ancona e Falconara Marittima Credito Cooperativo Società Cooperativa (BCC)

Conto corrente intestato Lo Zuccherio Filato Ludoteca di Ileana Desole di Desole Ileana che al 31/03/2022 segnava un saldo attivo di € 663,43.

CASA

La sig.ra Desole è cointestataria di un unico immobile di tipo economico sito al Piano II (catasto I) n. 77 (alla descrizione catastale risulta

composto da ingresso, cucina, corridoio, bagno, ripostiglio, tre vani, cantina al seminterrato primo, e descritto al Catasto del Comune

piano seminterrato primo e secondo – interno 4 – scala C, zona censuaria 2, cat. A3, classe 3, vani 6, rendita 371,85, superficie 76,4.

Detto immobile è stato acquistato in data 23/07/2009 al prezzo di € 162.000,00 e secondo i criteri medi OMI tale immobile, di mq 76, oggi può essere stimato in circa € 83.000 (e quindi la quota di competenza della Desole è pari a circa 41.500).

Si tratta della prima (ed unica) unità immobiliare della debitrice sulla quale insiste la garanzia ipotecaria del creditore MPS.

PRA

Dalla visura PRA risulta che la sig.ra Desole è proprietaria dell'auto
alimentata a benzina ed acquistata nell'anno 2012 al prezzo di € 8.650,00.
Considerando il kilometraggio di circa 90mila e l'attuale mercato dei veicoli usati detto veicolo può
essere stimato in circa € 4.000.

Ora, alla luce dei dati sovradescritti emerge che la sig.ra Desole Ileana, titolare de Lo zucchero
filato, si trovi in uno stato di crisi in quanto le entrate risultano inadeguate per far fronte a tutte le
obbligazioni precedentemente assunte e quindi si trova nell'oggettiva difficoltà di onorare
integralmente gli impegni finanziari esistenti.

Ad ogni modo, se da un lato, le entrate non sono attualmente adeguate per sanare ogni pregresso
debito, dall'altra parte, l'OCC sarà chiamato ad analizzare e valutare, tra le altre, i risultati
prospettici attesi dalla prosecuzione dell'attività.

E, al riguardo, a seguito del miglioramento della situazione pandemica ed il venir meno del
lockdown, le entrate della ludoteca, come si può evincere dalla situazione contabile di cui
all'allegato n. ..., sono nettamente migliorate ed idonee a provvedere al mantenimento familiare e
ad assolvere gli impegni qui proposti nei confronti di tutti i creditori.

Inoltre, si ha ragione di credere che nel prossimo futuro le eventuali problematiche sanitarie
collegate al covid dovrebbero, se necessario, essere gestite diversamente rispetto agli ultimi due
anni di pandemia, pertanto, potendosi ipotizzare l'esclusione di ogni chiusura delle attività per
motivi sanitari, si può anche legittimamente confidare nella prosecuzione ininterrotta dell'attività
imprenditoriale con prevedibili adeguati incrementi delle entrate e conseguenti disponibilità
economiche che consentiranno l'esecuzione della presente proposta.

Attualmente non vi sono procedure esecutive in corso nei confronti della sig.ra Desole e non
risultano compiuti atti di straordinaria amministrazione negli ultimi cinque anni.

CONSIDERAZIONI GIURIDICHE

Il vigente impianto del CCII impedisce l'accesso ad un'unica procedura di ristrutturazione per la
definizione della debitoria c.d. promiscua, ovvero la possibilità di inserire all'interno della stessa
procedura sia i debiti derivanti dall'attività d'impresa che i debiti di natura consumeristica.

Inoltre, l'attuale disciplina del concordato minore prevista dal CCII prevede espressamente la
possibilità del rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con
garanzia reale gravante sui beni strumentali all'esercizio di impresa.

Ebbene, nel caso di specie, solo l'abitazione principale è gravata da ipoteca, mentre sui beni strumentali aziendali non vi sono analoghi privilegi speciali.

Difatti, considerando che l'abitazione principale non è un bene strumentale e che, ad oggi, il creditore ipotecario Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (creditore in forza di un finanziamento derivante da contratto di mutuo ipotecario sull'abitazione principale della debitrice) deve rimanere fuori dal piano, si ritiene che la sig.ra Desole potrà continuare a pagare tale debito regolarmente secondo il piano di ammortamento contrattuale già in corso, senza generare alcun trattamento sfavorevole agli altri creditori per le ragioni di seguito esposte.

Pertanto, ad avviso della sottoscritta, l'imprenditrice minore può proporre un concordato minore in continuità tutelando, nel contempo, la propria abitazione.

Ulteriori valutazioni:

a) *Privilegi*

Come è noto l'art. 75, comma 2 CCII prevede che "E' possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi".

Come già rappresentato, la presente proposta non può includere l'unico creditore ipotecario (MPS) che vanta il privilegio su bene determinato (abitazione della debitrice), in quanto siccome rientrando tra i debiti di natura consumeristica dovrebbe essere considerato estraneo rispetto a quelli dell'impresa.

Gli altri creditori che vantano privilegi sono invece Enti con solo privilegio generale (e non speciale) sui mobili, e dunque privi di beni specifici gravati dai suddetti diritti prelatizi.

E la norma prevede anche la generale falcidiabilità dei crediti tributari e privilegiati (oltre che dei chirografari).

b) *Convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria*

Si ritiene che la proposta formulata risulti maggiormente conveniente per i creditori (privilegiati e non) rispetto all'alternativa liquidatoria dato che, nel caso di specie, non sussistono beni utilmente liquidabili per le seguenti ragioni.

CASA

La sig.ra Desole è cointestataria, pro indiviso ed in parti uguali (50%), di un unico immobile di tipo economico stimato, secondo i criteri di valutazione OMI, in € 83.000 e quindi, la quota ideale spettante alla sig.ra è pari ad € 41.500,00.

Si tratta della prima (ed unica) casa della debitrice sulla quale insiste la garanzia ipotecaria del creditore MPS.

Come già detto, tale posizione creditoria non è inserita nel piano della presente proposta e si intende dar seguito al regolare pagamento delle rate del mutuo ipotecario come da piano di ammortamento.

Si ritiene non conveniente la liquidazione di tale immobile perché:

- trattandosi di bene personale (e non aziendale) adibito a residenza nella prima casa e gode di speciali tutele (di cui si dirà oltre);
- il presumibile valore di realizzo, in caso di vendita della quota di proprietà della sig.ra Desole, risulta insufficiente ed inidoneo a soddisfare integralmente sia il creditore ipotecario, che ovviamente sarebbe il primo soggetto a dover essere pagato con la messa in liquidazione del detto bene, sia gli altri creditori;
- la mancata liquidazione dell'immobile non va a ledere gli interessi degli altri creditori, in quanto i crediti tributari e contributivi assistiti dal privilegio generale sui mobili –per la quota non integralmente pagata- avrebbero diritto alla collocazione sussidiaria sul realizzo degli immobili, come pure i chirografari, e dunque vi sarebbe comunque incapienza.

Certo è che il valore di mercato di detto immobile può essere considerato come punto di riferimento per individuare il presumibile prezzo che si potrebbe realizzare in caso di vendita forzata, ma, è necessario anche tener conto degli incerti esiti ed i presumibili costi e spese della eventuale procedura esecutiva.

La sig.ra Desole è comproprietaria dell'appartamento e quindi, non essendo un bene divisibile, si dovrà –se del caso- tener conto che nel caso di vendita della sola sua quota l'immobile tale vendita non sarà particolarmente appetibile dai potenziali investitori.

D'altra parte, anche nel caso si optasse per la vendita dell'intera unità immobiliare chiaramente la metà del ricavato dovrà essere distribuito all'altro comproprietario.

Oltre a ciò, si devono considerare i costi (es. pubblicità, supporto telematico alla vendita ed altri necessari oneri) ed i tempi delle procedure esecutive ed è noto che i tempi delle vendite immobiliari non sono celeri, né economici, ed inoltre si deve tenere presente che generalmente gli immobili non vengono venduti prima della terza asta con conseguente notevole abbattimento del valore di realizzo del bene.

In altre parole, il valore ipotetico di aggiudicazione potrebbe subire un importante abbassamento tale da rendere del tutto esigua la soddisfazione economica dei diversi creditori (ivi compresi i non ipotecari).

Inoltre, l'ipotetica vendita della casa determinerà, come automatica conseguenza, l'insorgere della esigenza di reperire una diversa abitazione idonea a soddisfare le esigenze familiari della Desole con il relativo onere di pagare un canone di locazione che, sempre stando ai criteri medi OMI di una abitazione analoga a quella della sig.ra Desole, può essere stimato in circa 483 euro mensili.

Dunque, tale eventualità rende oltremodo irragionevole e di nessuna utilità l'eventuale vendita immobiliare visto che l'ipotetico canone di locazione, oltre ad essere considerato un necessario costo mensile, è pure di entità maggiore rispetto alla rata media del mutuo.

Tra l'altro, il pagamento delle rate del mutuo ipotecario sulla prima casa è in regolare ammortamento e il valore venale dell'immobile è insufficiente a coprire l'integrale pagamento del residuo credito ipotecario.

Oltretutto, in data 11/12/2019 è stata omologata la separazione consensuale dei coniugi Marangi – Desole ed il Tribunale ha assegnato la casa familiare alla signora Desole, ove quest'ultima abita insieme alle figlie minori.

Pertanto anche tale circostanza assume particolare rilevanza visto che, in caso di messa in vendita all'asta da parte dei creditori diversi dal creditore ipotecario, il vincolo del diritto di abitazione sarebbe opponibile all'acquirente della casa.

AUTO

La sig.ra Desole è proprietaria di una da acquistata il 10/01/2012 al prezzo di € 8.650,00.

La stima attuale di tale veicolo può essere quantificata in circa 4.000,00 euro.

Tale valore trova giustificazione nel fatto che la pandemia ha prodotto effetti anche nel mercato automobilistico dato che, a fronte delle scarse giacenze dei veicoli nuovi presso le concessionarie, vi è stato un aumento della domanda delle auto usate.

Nonostante l'attuale valore economico non sia del tutto irrisorio, si ritiene comunque non conveniente la vendita del veicolo per le seguenti ragioni.

La sig.ra Desole ha l'esigenza quotidiana di accompagnare le figlie minori a scuola e di recarsi al lavoro.

Quindi, nel caso di ipotetica vendita della Panda di proprietà della Desole, si dovrà altresì considerare l'esigenza di acquistare un altro veicolo e, considerando le modeste disponibilità economiche, la Desole potrebbe soltanto acquistare un'altra utilitaria.

E allora, ad avviso di parte ricorrente, la convenienza della liquidazione di un veicolo di proprietà del debitore potrebbe aver ragion d'essere solamente se si trattasse di un'auto di lusso o comunque di una categoria economicamente più importante.

Invece, nel caso di specie, l'auto di cui si dispone è solo una piccola utilitaria non di lusso, minimamente accessoriata ed immatricolata ben oltre dieci anni fa.

Dunque, vendere una piccola utilitaria e sostituirla con altra della stessa tipologia non rende l'operazione vantaggiosa né per i creditori, i quali non beneficerebbero di una importante somma economica da distribuire ed idonea a soddisfarli, né per la debitrice, che comunque, necessitando di un'auto per continuare a lavorare e gestire le esigenze familiari, dovrà acquistarne un'altra dovendo sborsare, per l'acquisto di una diversa ma simile auto usata, un importo analogo a quello del valore della sua panda.

Inoltre, anche l'ipotesi di esecuzione del veicolo non può essere appetibile per i creditori, i quali non trarranno rilevanti utilità solo a considerare che dovranno sostenere dei costi che andranno ad incidere profondamente sull'effettivo modestissimo residuo prezzo ricavabile.

Infine, non sembrano sussistere altri beni o attività utilmente da liquidare.

Insomma, nel caso di specie, sebbene i crediti esistenti potrebbero anche essere totalmente degradati per incapacienza, il presente piano offre il pagamento integrale del 40% del credito privilegiato, la declassazione a credito chirografario della restante parte, che viene soddisfatta nella misura del 19%, mentre i creditori chirografari (di natura tributaria e privilegiata) del 17% e gli altri chirografari per il 16%.

E, tali percentuali di soddisfazione evitano anche ogni eventuale rischio di alterazione dell'ordine delle cause legittime di prelazione o eventuale ipotetico trattamento ingiustificato paritario tra privilegiati degradati e chirografari.

Dunque, considerando che la convenienza del piano rispetto alla liquidazione va valutata analizzando sia la misura che i tempi obiettivamente prevedibili per il pagamento o soddisfacimento dei creditori, si ritiene che la proposta di concordato minore, se confrontata alla liquidazione concorsuale e dagli ipotetici esiti delle eventuali esecuzioni singolari, è comunque più vantaggiosa sia per i creditori privilegiati (Inps, Ade, Comune Ancona) sia per gli altri creditori chirografari.

Difatti, qualsiasi procedura esecutiva, da chiunque introdotta, non sarebbe idonea a soddisfare i creditori in modo migliorativo rispetto alla presente proposta.

Ad esempio, volendo includere, nell'ipotetica alternativa liquidatoria anche l'esecuzione tributaria presso il debitore e presso terzi, la prognosi da effettuare dovrà necessariamente tenere conto delle speciali norme che regolano la riscossione coattiva (v. titolo secondo del d.p.r. n. 602/1973 e succ. mod. ed int.) ove si prevedono i limiti di pignorabilità (un decimo per gli importi fino ad euro 2500 e nei limiti di un settimo per gli importi fino ad euro 5000 -così come previsto per l'agenzia delle entrate ex art. 72- ter del d.p.r. n. 602/73 e succ. mod. ed int.-).

Come è altrettanto rilevante la cd. impignorabilità dell'abitazione, se non di lusso, in cui risiede il debitore (ex art. 76, co. 1, lett. a) del d.p.r. n. 602/73), come pure l'improcedibilità dell'espropriazione immobiliare se il credito per cui si procede è inferiore ad euro 120.000 (ex art. 76, co. 1, lett. b) del d.p.r. n. 602/73), oppure se il valore dei beni immobili, al netto delle passività ipotecarie iscritte sul bene immobile per il quale si procede, è inferiore ad euro 120.000.

Tra l'altro, la sig.ra Desole non gode di un'entrata fissa mensile erogata da un unico soggetto, pertanto, anche laddove si volesse -solo per un attimo- ipotizzare un pignoramento anche da parte dei creditori non privilegiati, sussisterebbero, in ogni caso, i limiti di pignorabilità normativamente previsti.

E dunque, anche in tal caso la proposta si manifesta sempre più conveniente rispetto all'incerto esito di una o più procedure esecutive.

Poi, nel caso si ipotizzasse una liquidazione del patrimonio (costituito da immobile e auto), emergerebbe che solo il creditore ipotecario potrebbe, al più, ricevere un soddisfacimento (e comunque non integrale) mentre gli altri creditori con privilegio speciale verrebbero -semmai- soddisfatti solo parzialmente, ed infine, a causa della incapienza dei beni, per i creditori chirografari non spetterebbe alcun riparto.

In definitiva, la liquidazione dei beni di proprietà della sig.ra Desole, non porterebbe alcuna concreta utilità neppure ai soli creditori con privilegio generale mobiliare.

Quanto alla fattibilità del piano si rileva che, analizzando il prospetto della situazione contabile aggiornato al 31/12/2022, l'attività lavorativa è attiva e 'dinamica', pertanto con la prosecuzione dell'attività d'impresa la sig.ra Desole potrà confidare su positivi flussi di cassa che renderanno possibile l'esecuzione del piano dei pagamenti di cui alla presente proposta di concordato minore. Senza dimenticare che l'attività imprenditoriale ha dei rischi e non si possono avere certezze in ordine alla quantificazione delle entrate e delle uscite, si ritiene comunque possibile formulare il presente piano sulla base di un previsionale di entrate e di uscite.

Considerando un fatturato medio mensile di circa € 4.200, nonché le ulteriori entrate date dagli assegni familiari ed il mantenimento per le figlie, ed anche un aumento delle spese sia aziendali

che personali nella misura del 5% (rispetto alle tabelle di cui alle pagg. 7 e 8 rappresentanti le spese medie dell'anno 2022), si può ritenere che la sig.ra Desole possa far fronte alle uscite (sia personali che aziendali) ed avere a disposizione un potenziale plus di 581 euro circa, come si può evincere dai seguenti prospetti previsionali.

Previsioni spese medie attività 2023		
attività	mensili	annuali
spese correnti	692	7.890
spese manutenzione	80	910
oneri bancari	3	38
fitti passivi	1.382	13.627
dipendenti	808	9.233
ammortamenti	597	6.817
oneri finanziari	67	771
Totale uscite	3.629	39.286
Entrate	4.200	50.400
Utile annuo	571	11.114
Posizione finanziaria (utili + ammort)	1.167	17.931

SPESE medie personali 2023		
personali/familiari	mensili	annuali
vivaservizi	34	403
carburante	158	1.890
vitto	368	4.410
abbigliamento e cancelleria	105	1.260
gas	163	1.953
danza	79	945
mutuo	441	5.292
varie ed imprevisti	11	126
Totale uscite	1.357	16.279
marito per figlie	450	
assegni familiari	320	
Entrate	770	9.240
Posizione finanziaria	- 587	- 7.039

Previsionale surplus 2023	581	10.892
----------------------------------	------------	---------------

Pertanto, si ritiene che, tenuto conto delle variabili ed incertezze connesse al rischio di ogni attività imprenditoriale, la sig.ra Desole ha la capacità di proseguire la sua attività lavorativa avendo la possibilità di offrire il pagamento di € 504,49 mensili, soddisfacendo tutti i creditori, seppur non integralmente, e vivendo in modo dignitoso.

Difatti, l'esborso mensile previsto andrebbe ad assicurare quel giusto temperamento che deve sussistere per soddisfare le ragioni dei creditori, seppur trattati diversamente a seconda della categoria di appartenenza, consentendo loro di recuperare –seppur parzialmente- il proprio credito, e, allo stesso tempo, quelle della debitrice che si trova in stato di crisi.

Va da sé che, in caso di mancata omologa del piano, la sig.ra Desole potrà pagare soltanto alcuni creditori (non essendo in condizione di soddisfare tutte le posizioni debitorie) con ripercussioni pregiudizievoli anche sulla capacità di soddisfare le minime esigenze di vita dignitosa.

Invece, la Desole, che è capace e meritevole di rimanere operativa nell'ambito dello specifico mercato di servizi, intende mettere a disposizione un importo mensile idoneo ad assicurare un idoneo contemperamento delle esigenze dei creditori e anche di poter confidare nel beneficio dell'esdebitazione.

Alla luce di quanto esposto si può ragionevolmente concludere che il piano di rientro sia sostenibile e fattibile.

In definitiva, il piano qui proposto consente ai creditori di essere soddisfatti per una percentuale maggiore rispetto a quella che si otterrebbe in caso di procedura esecutiva-liquidazione, ed alla sig.ra Desole di poter continuare a produrre reddito da lavoro senza il quale rischierebbe di precipitare in una condizione di effettiva ed irreparabile situazione di dissesto economico (senza casa, auto e lavoro) oltre che di sofferenza emotiva.

c) *Raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore*

La maggior parte dei debiti inclusi nel piano proposto dalla sig.ra Desole ha origine di natura fiscale e contributiva, pertanto appare opportuno offrire alcune considerazioni al riguardo.

In merito al c.d. cram down fiscale l'art. 80, comma 3, secondo periodo del CCII afferma che *"...Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"*.

Vista l'utilità, correttezza ed equilibrio della proposta si confida nel voto favorevole da parte di tutti i creditori.

Ad ogni modo, stando anche al provvedimento emesso dal Tribunale di Pistoia del 08/07/2021, si ritiene che l'accordo di composizione (oggi concordato minore) possa essere omologato non solo con l'adesione forzosa, ma anche con applicazione analogica del cram down ai creditori contributivi.

Difatti, oggi il Giudice può omologare il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie al ricorrere di due condizioni:

1. che la mancata adesione sia determinante per il raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 delle adesioni alla proposta di concordato minore, formulata dal debitore e dunque il

Giudice è tenuto a verificare che l'accordo sarebbe stato approvato con la suddetta maggioranza qualificata, se l'adesione fosse pervenuta (cd. rilevanza della mancata adesione);

2. che dalla relazione del gestore della crisi risulti che la proposta di concordato minore è conveniente per l'amministrazione finanziaria o per l'ente gestore di forme di previdenza o assistenza obbligatoria rispetto all'alternativa liquidatoria (cd. convenienza della proposta).

In altri termini, è possibile ristrutturare i debiti tributari (e contributivi), nonché i relativi accessori, quali sanzioni ed interessi, anche nel caso in cui manchi l'adesione dell'ente pubblico titolare del credito, quindi dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-riscossione (es.: anche INPS e INAIL).

In tal caso, se del caso, spetterà al Giudice valutare, anche in base alla relazione dell'OCC, non solo la legittimità del trattamento che la proposta riserva ai creditori pubblici, ma anche la convenienza rispetto alla presumibile soddisfazione che essi avrebbero in caso di liquidazione del patrimonio.

PROPOSTA DI CONCORDATO MINORE

Oltre ai costi per l'OCC e del difensore, il passivo è costituito dall'importo di € 114.321,11, ovvero:

€ 32.465,07 crediti privilegiati,

€ 81.856,04 crediti chirografari.

L'attivo offerto alla procedura trova il presupposto nella prosecuzione dello svolgimento dell'attività lavorativa ed ammonta ad € 504,49 mensili per 72 rate (6 anni) e quindi per un totale di € 36.323,33 (di cui 30.423,33 a tutti i creditori, oltre al compenso (stimato) dell'OCC -3.500,00- e avvocato -2.400,00-).

Ferme le categorie dei crediti prededucibili costituiti dagli esborsi dovuti per l'OCC, nonché il residuo compenso spettante all'avvocato difensore, gli altri creditori sono stati suddivisi secondo le seguenti classi:

- 1) Crediti tributari-previdenziali;
- 2) Crediti del lavoratore;
- 3) Crediti professionali;
- 4) Crediti con garanzia prestata da terzo;
- 5) Crediti chirografari.

La proposta di concordato minore può essere così riepilogata:

- Pagamento dei crediti prededucibili dell'OCC e dell'avvocato della debitrice;

Poi si prevede il soddisfacimento di ciascuna delle classi nel rispetto dell'ordine dei privilegi secondo le seguenti percentuali:

- Nella classe n. 1 dei creditori tributari-previdenziali rientrano i seguenti enti:

INPS, ADE, ADER, Comune di Ancona e ITL.

Il 40% della quota privilegiata di tali crediti viene integralmente pagato, il restante 60% viene degradato a chirografo (con riconoscimento del diritto di voto) e pagato per il 19%; mentre alla quota chirografaria viene riconosciuto il pagamento del 17% (con diritto di voto);

- Nella classe n. 2 rientra soltanto la dipendente sig.ra Marika Lorenzini alla quale viene riconosciuto l'integrale pagamento del 40% della quota privilegiata, mentre il restante 60% viene declassato a chirografario (con riconoscimento del diritto di voto) e pagato per il 19%;

- Nella classe n. 3 rientrano i seguenti soggetti:

Avv. Alessandro Giuliani e Dott. Ramazzotti.

- Il 40% della quota privilegiata di tali crediti viene integralmente pagato, il restante 60% viene declassato a chirografario (con riconoscimento del diritto di voto) e pagato per il 19%;

- Nella classe n. 4 rientra il creditore BCC, che è l'unico soggetto a vantare la garanzia prestata da terzi ed è credito chirografario al quale viene offerto il 18% del credito;

- Nella classe n. 5 rientrano i seguenti soggetti:

Carlo Vignoni, Condominio Vignoni, BPER S.p.A., Eni, Asur e Salute 2000, Hera S.p.A.

Sono tutti creditori chirografari ai quali viene offerto il pagamento del 16% del loro credito.

Quindi, attraverso la continuazione dell'attività e confidando nella regolarità dei flussi di cassa la sig.ra Desole propone un piano della durata di 6 anni da adempire mediante l'accantonamento mensile di € 504,49 per totali n. 72 rate (per un totale complessivo di € 36.323,33, di cui € 3.500 per -ipotizzate- spese in prededuzione per compenso dell'OCC; € 2.400,00 quale residuo esborso per competenze legali -oneri inclusi-, ed € 30.423,33 per il pagamento di tutti gli altri creditori).

Inoltre si prevede un periodico versamento semestrale (pari all'importo corrispondente a n. 6 rate) da effettuare tramite bonifico sui conti correnti dei rispettivi creditori (ad eccezione del compenso dell'occ che verrà corrisposto secondo le modalità e tempistiche previste dall'art. 81 CCII).

Nello specifico, l'importo mensile di € 504,49 viene così ripartito:

- a) il pagamento delle spese in prededuzione ipotizzate per il compenso dell'OCC è pari ad **€ 3.500,00**; per il pagamento di tale importo viene previsto un accantonamento mensile di € 48,61 per n. 72 rate dall'omologa e poi, ai sensi dell'art. 81 verrà eseguito il pagamento;
- b) il credito privilegiato del **legale di € 2.400,00** non viene inserito in nessuna classe (in quanto trattasi di soggetto non avente diritto al voto) ed il piano prevede il pagamento in n. 72 rate di € 33,33 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);

- c) il credito privilegiato vantato dall'**INPS** di € 11.528,01 viene inserito nella classe 1 ed il piano prevede il pagamento integrale (100%) del 40% del credito (€ 4.611,20), mentre il restante 60% (€ 6.916,81) viene declassato a chirografo e viene pagato nella misura del 19% (€ 1.314,19); quindi detto credito verrà soddisfatto complessivamente per il 51,40% per l'importo di **€ 5.925,40**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 82,30 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- d) il credito privilegiato vantato dall'**AGENZIA DELLE ENTRATE** di € 11.601,82 viene inserito nella classe 1 ed il piano prevede il pagamento integrale (100%) del 40% del credito (€ 4.640,73), mentre il restante 60% (€ 6.961,09) viene declassato a chirografo e viene pagato nella misura del 19% (€ 1.322,61); quindi detto credito verrà soddisfatto complessivamente per il 51,40% per l'importo di **€ 5.963,34**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 82,82 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- e) il credito chirografario vantato dall'**AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE** di € 156,04 viene inserito nella classe 1 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 17% per l'importo di **€ 26,53**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 0,37 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- f) il credito vantato dal **COMUNE DI ANCONA** di € 5.182,30 viene inserito nella classe 1 e, siccome il credito ha natura sia privilegiata che chirografaria, il piano prevede il pagamento integrale (100%) del 40% del credito privilegiato (€ 1.113,72), mentre il restante 40% del credito privilegiato (€ 1.670,58) viene declassato a chirografo e viene pagato nella misura del 19% (€ 317,41); ed infine la residua parte di credito avente natura chirografaria viene pagata nella percentuale del 17% (€ 407,66).
Quindi detto credito verrà soddisfatto complessivamente per il 35,48% per l'importo di **€ 1.838,79**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 25,54 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- g) il credito chirografario vantato dall'**ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO** di € 48.422,07 viene inserito nella classe 1 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 17% per l'importo di **€ 8.231,75**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 114,33 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- h) il credito vantato dalla sig.ra **MARICA LORENZINI** di € 750,00 viene inserito nella classe 2 ed il piano prevede il pagamento integrale (100%) del 40% del credito (€ 300,00), mentre il restante 40% (€ 450,00) viene declassato a chirografo e viene pagato nella

misura del 19% (€ 85,50); quindi detto credito verrà soddisfatto complessivamente per il 51,40% per l'importo di € **385,50**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 5,35 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);

- i) il credito vantato dall'**Avv. ALESSANDRO GIULIANI** di € 4.000,00 viene inserito nella classe 3 ed il piano prevede il pagamento integrale (100%) del 40% del credito (€ 1.600,00), mentre il restante 40% (€ 450,00) viene declassato a chirografo e viene pagato nella misura del 19% (€ 456,00); quindi detto credito verrà soddisfatto complessivamente per il 51,40% per l'importo di € **2.056,00**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 28,56 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- j) il credito vantato dal **Dott. ANDREA RAMAZZOTTI** di € 1.800,94 viene inserito nella classe 3 ed il piano prevede il pagamento integrale (100%) del 40% del credito (€ 720,38), mentre il restante 40% (€ 1.080,56) viene declassato a chirografo e viene pagato nella misura del 19% (€ 205,31); quindi detto credito verrà soddisfatto complessivamente per il 51,40% per l'importo di € **925,68**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 12,86 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- k) il credito chirografario vantato dalla **BANCA DI ANCONA E FALCONARA M.MA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA' COOPERATIVA (BCC)** di € 6.477,79 viene inserito nella classe 4 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 18% per l'importo di € **1.166,00**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 16,19 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- l) il credito chirografario vantato da **CARLO VIGNONI** di € 3.400,00 viene inserito nella classe 5 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 16% per l'importo di € **544,00**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 7,56 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- m) il credito chirografario vantato dal **CONDOMINIO CENTRO DIREZIONALE VIGNONI** di € 1.098,00 viene inserito nella classe 5 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 16% per l'importo di € **175,68**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 2,44 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- n) il credito chirografario vantato da **BPER BANCA S.p.A.** di € 18.500,00 viene inserito nella classe 5 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 16% per l'importo di € **2.960,00**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 41,11 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);

- o) il credito chirografario vantato da **ENI PLENITUDE S.p.A.** di € 634,86 viene inserito nella classe 5 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 16% per l'importo di **€ 101,58**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 1,41 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- p) il credito chirografario vantato da **ASUR – AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONE MARCHE** di € 271,00 viene inserito nella classe 5 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 16% per l'importo di **€ 43,36**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 0,60 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- q) il credito chirografario vantato da **SALUTE 2000 S.r.l.** di € 235,46 viene inserito nella classe 5 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 16% per l'importo di **€ 37,67**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 0,52 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi);
- r) il credito chirografario vantato da **HERA S.p.A.** di € 262,82 viene inserito nella classe 5 ed il piano prevede il pagamento nella misura del 16% per l'importo di **€ 42,05**, e verrà pagato in n. 72 rate di € 0,58 c.u. dall'omologa (durata 72 mesi).

Il piano, che prevede n. 72 rate da 504,49 (per totali € 36.323,33, di cui € 3.500 per (ipotizzate) spese in prededuzione per compenso OCC; € 2.400,00 quale esborso per competenze legali (oneri inclusi), ed € 30.423,33 per i restanti creditor indicati dalla lettera c) alla lettera r)), può essere così rappresentato:

creditori	natura	tipologia	importo totale debito	importo per tipologia	% riconosciuta	valore rimborso	valore falcidia	% falcidia
INPS	privilegiato	priv. Gen. Mob.	11.528,01	4.611,20	100%	4.611,20	-	0%
INPS	privilegiato	priv. Declassato a chirografo		6.916,81	19%	1.314,19	5.602,61	81%
ADE	privilegiato	priv. Gen. Mob.	11.601,82	4.640,73	100%	4.640,73	-	0%
ADE	privilegiato	priv. Declassato a chirografo		6.961,09	19%	1.322,61	5.638,48	81%
ADER	chirografo	chirografario trib e prev	156,04	156,04	17%	26,53	129,51	83%
Comune di Ancona	privilegiato	priv. Gen. Mob.	2.784,30	1.113,72	100%	1.113,72	-	0%
Comune di Ancona	privilegiato	priv. Declassato a chirografo		1.670,58	19%	317,41	1.353,17	81%
Comune di Ancona	chirografo	chirografario trib e prev	2.398,00	2.398,00	17%	407,66	1.990,34	83%
ITL	chirografo	chirografario trib e prev	48.422,07	48.422,07	17%	8.231,75	40.190,32	83%
Dipendente Marika Lorenzini TFR	privilegiato	priv. Gen. Mob.	750,00	300,00	100%	300,00	-	0%
Dipendente Marika Lorenzini TFR	privilegiato	priv. Declassato a chirografo		450,00	19%	85,50	364,50	81%
avv. Alessandro Giuliani	privilegiato	priv. Gen. Mob.	4.000,00	1.600,00	100%	1.600,00	-	0%
avv. Alessandro Giuliani	privilegiato	priv. Declassato a chirografo		2.400,00	19%	456,00	1.944,00	81%
Studio Ramazzotti	privilegiato	priv. Gen. Mob.	1.800,94	720,38	100%	720,38	-	0%
Studio Ramazzotti	privilegiato	priv. Declassato a chirografo		1.080,56	19%	205,31	875,26	81%
BCC	chirografo	chirografo con garanzia 3i	6.477,79	6.477,79	18%	1.166,00	5.311,79	82%
Carlo Vignoni	chirografo	chirografo	3.400,00	3.400,00	16%	544,00	2.856,00	84%
Condominio Vignoni	chirografo	chirografo	1.098,00	1.098,00	16%	175,68	922,32	84%
BPER S.p.A.	chirografo	chirografo	18.500,00	18.500,00	16%	2.960,00	15.540,00	84%
Eni	chirografo	chirografo	634,86	634,86	16%	101,58	533,28	84%
Asur	chirografo	chirografo	271,00	271,00	16%	43,36	227,64	84%
Salute 2000	chirografo	chirografo	235,46	235,46	16%	37,67	197,79	84%
Hera S.p.A.	chirografo	chirografo	262,82	262,82	16%	42,05	220,77	84%
Totali			114.321,11	114.321,11	27%	30.423,33	83.897,78	73%

Tab. 2 (con dettaglio delle % di rimborso e falcidia ed indicazione della natura e tipologia del credito)

creditori	importo totale debito	valore rimborsato	% rimborso	valore falcidia	% falcidia
INPS	11.528,01	5.925,40	51,40%	5.602,61	48,60%
ADE	11.601,82	5.963,34	51,40%	5.638,48	48,60%
ADER	156,04	26,53	17,00%	129,51	83,00%
Comune di Ancona	5.182,30	1.838,79	35,48%	3.343,51	64,52%
ITL	48.422,07	8.231,75	17,00%	40.190,32	83,00%
Dipendente Marika Lorenzini TFR	750,00	385,50	51,40%	364,50	48,60%
avv. Alessandro Giuliani	4.000,00	2.056,00	51,40%	1.944,00	48,60%
Studio Ramazzotti	1.800,94	925,68	51,40%	875,26	48,60%
BCC	6.477,79	1.166,00	18,00%	5.311,79	82,00%
Carlo Vignoni	3.400,00	544,00	16,00%	2.856,00	84,00%
Condominio Vignoni	1.098,00	175,68	16,00%	922,32	84,00%
BPER S.p.A.	18.500,00	2.960,00	16,00%	15.540,00	84,00%
Eni	634,86	101,58	16,00%	533,28	84,00%
Asur	271,00	43,36	16,00%	227,64	84,00%
Salute 2000	235,46	37,67	16,00%	197,79	84,00%
Hera S.p.A.	262,82	42,05	16,00%	220,77	84,00%
Totali	114.321,11	30.423,33	26,61%	83.897,78	73,39%

Tab. 3 (riassuntiva con indicazione 'complessiva' della % rimborso e falcidia)

Per rappresentare il piano di rientro nella sua durata complessiva si veda la seguente tabella:

creditori	valore rimborso	rata mensile	rimborso 1 anno	debito residuo 1 anno	rimborso 2 anno	debito residuo 2 anno	rimborso 3 anno	debito residuo 3 anno	rimborso 4 anno	debito residuo 4 anno	rimborso 5 anno	debito residuo 5 anno	rimborso 6 anno	debito residuo 6 anno
compenso OCC	3.500,00	46,61	583,33	2.916,67	583,33	2.333,33	583,33	1.750,00	583,33	1.166,67	583,33	583,33	583,33	-
compenso avvocato	2.400,00	33,33	400,00	2.000,00	400,00	1.600,00	400,00	1.200,00	400,00	800,00	400,00	400,00	400,00	-
INPS	5.925,40	82,30	987,57	4.937,83	987,57	3.950,26	987,57	2.962,70	987,57	1.975,13	987,57	987,57	987,57	- 0
ADE	5.963,34	82,82	993,89	4.969,45	993,89	3.975,56	993,89	2.981,67	993,89	1.987,78	993,89	993,89	993,89	-
ADER	26,53	0,37	4,42	22,11	4,42	17,68	4,42	13,26	4,42	8,84	4,42	4,42	4,42	-
Comuna di Ancona	1.838,79	25,54	306,47	1.532,33	306,47	1.225,86	306,47	919,40	306,47	612,93	306,47	306,47	306,47	-
ITL	8.231,75	114,33	1.371,96	6.859,79	1.371,96	5.487,83	1.371,96	4.115,88	1.371,96	2.743,92	1.371,96	1.371,96	1.371,96	-
Dipendente Marika Lorenzini TFR	385,50	5,35	64,25	321,25	64,25	257,00	64,25	192,75	64,25	128,50	64,25	64,25	64,25	-
avv. Alessandro Giuliani	2.056,00	28,56	342,67	1.713,33	342,67	1.370,67	342,67	1.028,00	342,67	685,33	342,67	342,67	342,67	-
Studio Ramazzotti	925,68	12,86	154,28	771,40	154,28	617,12	154,28	462,84	154,28	308,56	154,28	154,28	154,28	-
BCC	1.166,00	16,19	194,33	971,67	194,33	777,33	194,33	583,00	194,33	388,67	194,33	194,33	194,33	0
Carlo Vignoni	544,00	7,56	90,67	453,33	90,67	362,67	90,67	272,00	90,67	181,33	90,67	90,67	90,67	0
Condominio Vignoni	175,68	2,44	29,28	146,40	29,28	117,12	29,28	87,84	29,28	58,56	29,28	29,28	29,28	-
BPER S.p.A.	2.960,00	41,11	493,33	2.466,67	493,33	1.973,33	493,33	1.480,00	493,33	986,67	493,33	493,33	493,33	- 0
Eni	101,58	1,41	16,93	84,65	16,93	67,72	16,93	50,79	16,93	33,86	16,93	16,93	16,93	-
Asur	43,36	0,60	7,23	36,13	7,23	28,91	7,23	21,68	7,23	14,45	7,23	7,23	7,23	-
Salute 2000	37,67	0,52	6,28	31,39	6,28	25,12	6,28	18,84	6,28	12,56	6,28	6,28	6,28	-
Hera S.p.A.	42,05	0,58	7,01	35,04	7,01	28,03	7,01	21,03	7,01	14,02	7,01	7,01	7,01	-
Totali	36.323,33	504,49	6.053,89	30.269,44	6.053,89	24.215,55	6.053,89	18.161,66	6.053,89	12.107,78	6.053,89	6.053,89	6.053,89	- 0

Tab. 4

Si offre altresì la rappresentazione dettagliata del piano di rientro-ammortamento delle 72 mensilità:

a n n o	creditori	compenso OCC	compenso avvocato	ADE	ADER	Asur	avv. Alessandro Giuliani	BCC	BPER S.p.A.	Carlo Vignoni	Comune di Ancona	Condomini o Vignoni	Dipendent e Marika Lorenzini TFR	Eni	Hera S.p.A.	INPS	ITL	Salute 2000	Studio Ramazzo tti	Totali
0	valore rimborso	3.500,00	2.400,00	5.963,34	26,53	43,36	2.056,00	1.166,00	2.960,00	544,00	1.838,79	175,68	385,50	101,58	42,05	5.925,40	8.231,75	37,67	925,68	36.323,33
1	1 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	2 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	3 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	4 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	5 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	6 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	7 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	8 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	9 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	10 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	11 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
1	12 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	13 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	14 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	15 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	16 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	17 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	18 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	19 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	20 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	21 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	22 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	23 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	24 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
2	25 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	26 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	27 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	28 mese	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49

3	mese 29	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	mese 30	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	mese 31	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	mese 32	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	mese 33	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	mese 34	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	mese 35	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
3	mese 36	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 37	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 38	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 39	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 40	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 41	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 42	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 43	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 44	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 45	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 46	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 47	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
4	mese 48	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 49	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 50	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 51	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 52	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 53	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 54	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 55	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 56	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 57	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 58	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 59	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 60	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
5	mese 61	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 62	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 63	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 64	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 65	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 66	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 67	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 68	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 69	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 70	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 71	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
6	mese 72	48,61	33,33	82,82	0,37	0,60	28,56	16,19	41,11	7,56	25,54	2,44	5,35	1,41	0,58	82,30	114,33	0,52	12,86	504,49
	Totale	3.500,00	2.400,00	5.963,34	25,53	43,35	2.056,00	1.166,00	2.960,00	544,00	1.838,79	175,68	385,50	101,58	42,05	5.925,40	8.231,75	37,67	925,68	36.323,33

CONCLUSIONI

La presente proposta di concordato minore è volta a superare lo stato di crisi che ha colpito l'attività della sig.ra Desole e prevede la soddisfazione di tutti i creditori, nei limiti delle reali disponibilità economiche, nel rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

La proposta consiste nella messa a disposizione della procedura dei futuri crediti derivanti dall'attività professionale e viene offerto l'importo di € 30.423,33 a fronte di una debitoria di € 114.321,11.

Insomma, si ritiene che la proposta così formulata sia idonea ad essere approvata dai creditori ammessi al voto e, visto che sussistono diverse classi di creditori, anche nel maggior numero delle dette classi.

Difatti, dopo aver riconosciuto l'integrale pagamento della quota del 40% dei crediti erariali e previdenziali si è provveduto a falcidiare, così come consentito, la residua quota privilegiata per effetto della degradazione a chirografo. Al riguardo, considerato che non sussistono specifici beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, l'OCC potrà attestarne l'incapienza e la giustificazione della falcidia.

Inoltre, i crediti inseriti in ciascuna classe ricevono complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado

inferiore, tanto che i creditori assistiti da privilegio generale –anche se parzialmente degradati– otterranno comunque un trattamento migliorativo o comunque non inferiore rispetto ai creditori chirografari.

In particolare poi per quanto riguarda la posizione della BCC, che è l'unico soggetto rientrante nella classe n. 4 costituita da creditore con garanzia di soggetto terzo, si intende proporre il pagamento parziale pari al 18% del dovuto da parte della debitrice Desole Ileana.

In definitiva, si ritiene che il presente piano possa assicurare la soddisfazione dei creditori privilegiati (seppur parzialmente) in misura superiore rispetto a quella cui gli stessi potrebbero aspirare, in ragione della loro collocazione preferenziale, in caso di liquidazione, e sempre senza alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione e nel rispetto di congrue percentuali di soddisfo.

In ogni caso, sempre confidando nell'adesione di tutti i creditori, e specialmente dell'amministrazione finanziaria e contributiva, si rileva che in caso di mancata loro adesione, qualora quest'ultima sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale normativamente prevista, si insta per l'applicabilità del cram down fiscale o contributivo anche 'd'ufficio'.

Jesi, lì 04/04/2023

Avv. Emanuela Cortucci



Ileana Desole



